

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d'imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026](#), è stato approvato il [modello "REDDITI PF 2026"](#), con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il **Fascicolo 1**, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il **Fascicolo 2**, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il [Fascicolo 3](#), destinato principalmente ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Modello REDDITI PF 2026. Chi deve utilizzarlo

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando [non ricorrono ipotesi di esonero](#), i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da *trust*, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,

assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

“Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti [tabelle](#); sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 5)

“I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2026, ovvero il quadro W e K del modello 730 devono essere presentati con le modalità e i termini previsti rispettivamente per la presentazione dei predetti modelli.

I contribuenti che presentano il [Modello 730/2026](#) in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche il

Quadro RM – Sezione IV -, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli **agricoltori in regime di esonero** (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, **ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello,** possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d'imposta, è possibile adempiere l'obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l'Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai rispettivi quadri”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 3)

Come chiarito **nell'Appendice** alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”,

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2026 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI/2026:

- **il quadro RM del Mod. REDDITI/2026 Persone fisiche:**
- **se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;**
- **se hanno percepito nel 2025 redditi non presenti in dichiarazione derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.**

I produttori agricoli in regime di esonero possono presentare anche il Quadro RU e il Quadro RS qualora i crediti dichiarati costituiscano Aiuti di Stato.

Termini e modalità

La trasmissione telematica della dichiarazione, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, deve avvenire dal 15 aprile **al 2 novembre 2026**, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

*“ ... dal 15 aprile 2026 **al 2 novembre 2026** (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.”*

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 7)

REDDITI PF precompilato: consultazione dal 20 maggio, invio dal 27 maggio

La campagna dichiarativa REDDITI PF 2026 presenta una scansione operativa distinta dalla dichiarazione precompilata 730. Per il modello REDDITI Persone fisiche, dal 20 maggio 2026 è possibile accedere alla dichiarazione precompilata, consultarla e modificarla; **dal 27 maggio 2026**

è aperta la trasmissione telematica. Il termine finale di presentazione resta **fissato al 2 novembre 2026.**

Il Modello REDDITI Persone fisiche *precompilato*

I contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. L'Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi. Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l'acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Le agevolazioni e la disciplina sui controlli, nei casi di accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, si applicano anche se si presenta il modello Redditi precompilato. Anche in questo caso, non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all'Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati: i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto al modello Redditi precompilato.

L'Agenzia elabora il modello redditi precompilato per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario, utilizzando le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, le informazioni

reddituali tratte dalle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell'anno, che si presumono incassati nell'anno, e i dati dei contributi previdenziali per l'impresa artigianale o commerciale, comunicati da INPS.

Pertanto, i titolari di una partita IVA possono consultare i dati riferiti ai redditi da dichiarare nei quadri LM, RL, RU, RR del modello Redditi Persone fisiche.

I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell'invio.

Adempimento	Data
Consultazione e modifica del modello REDDITI PF precompilato	Dal 20 maggio 2026
Invio del modello REDDITI PF precompilato	Dal 27 maggio 2026
Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2026	Entro il 2 novembre 2026
Presentazione tardiva entro novanta giorni	Entro il 1° febbraio 2027

Istruzioni aggiornate al 28 maggio 2026

La lettura del modello e delle istruzioni non può arrestarsi

alla versione delle istruzioni inizialmente pubblicata con il provvedimento di approvazione. Con [aggiornamento del 28 maggio 2026](#), l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul **Fascicolo 1** per chiarire la compilazione del prospetto dei familiari a carico, correggere il riferimento temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e integrare i richiami di prassi in materia di *Art bonus*. Il [medesimo documento](#) di aggiornamento riepiloga anche le correzioni del 13 maggio ai Fascicoli 1, 2 e 3 e ai modelli.

Data aggiornamento	Ambito	Incidenza operativa
28 maggio 2026	Familiari a carico	Ascendenti non conviventi: non compilare la colonna 7 «Percentuale» nei casi indicati dalle istruzioni
28 maggio 2026	Quadro RP – recupero patrimonio edilizio	Riferimento temporale corretto: dal 31 marzo 2024 , successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024
28 maggio 2026	Art bonus	Inserito il richiamo alla circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023

La comunicazione CPB 2026-2027 nel frontespizio

Il modello, pur essendo riferito al periodo d'imposta 2025, contiene un adempimento **funzionalmente riferito al biennio successivo**: la comunicazione di adesione o revoca al **concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027**.

Tale comunicazione interessa i contribuenti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo ai quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

“Comunicazione CPB.

Comunicazione di adesione

*La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (“CPB”) per il periodo 2026 e 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, **con due distinte modalità**:*

- a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;***
- b) in via autonoma** avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB **saranno trasmessi con separato invio**).*

*Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la presente casella “Comunicazione CPB”, indicando il **codice “1 – Adesione”**.*

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata con due distinte modalità:

- a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi**, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con **codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”**. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate. Contestualmente alla comunicazione della revoca, può anche essere inviata una nuova comunicazione di adesione al CPB allegando alla dichiarazione anche la Comunicazione CPB;
- b) in via autonoma**, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con **codice “2 – Revoca”**. In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pagg. 16 e 17)

La comunicazione non incide sulla determinazione del reddito 2025, ma consente di esercitare nel modello 2026 una scelta destinata a produrre effetti sui periodi d’imposta 2026 e 2027. **Va pertanto distinta dagli effetti del CPB 2025-2026 dichiarati nel quadro CP del Fascicolo 3.**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026

Frontespizio modello REDDITI PF 2026: la casella «Comunicazione CPB» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

Le novità del Fascicolo 1 applicabili al periodo d'imposta 2025

Irpef a tre scaglioni e detrazione da lavoro dipendente elevata a 1.955 euro

Il modello recepisce a regime, dal 2025, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e la conferma dell'innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assegni equiparati, da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

“Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente,

escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 12)

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
fino a euro 28.000,00		23	23% sull'intero importo	
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 50.000,00	35	6.440,00 + 35% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 50.000,00		43	14.140,00 + 43% parte eccedente	50.000,00

Detrazioni per familiari a carico

Per il periodo d'imposta 2025 le detrazioni per figli a carico spettano, in via ordinaria, per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni; oltre tale limite anagrafico la detrazione resta riconoscibile in presenza della condizione di disabilità prevista dalla legge. Per gli altri familiari, la detrazione viene circoscritta agli ascendenti conviventi con il contribuente.

“Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, in assenza di disabilità. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio

riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall'anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero”;

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Il comma 11 dell'art. 1 della [Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) ha modificato le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR e inserito, dopo il comma 2, il nuovo comma 2-bis.

Di seguito si riporta un estratto delle parti delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR come modificate dalla suddetta [legge di bilancio 2025](#) ed il nuovo comma 2-bis:

«c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età **pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni**, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (...)

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, **per ciascun ascendente che conviva con il contribuente** (...).

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.»

[L'aggiornamento del 28 maggio 2026](#) ha precisato, con riferimento agli ascendenti non conviventi, che:

“Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 ‘Percentuale’”.

(Cfr. aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026 del 28 maggio 2026, Fascicolo 1, istruzioni relative a pag. 26)



PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

--	--

FAMILIARI A CARICO					CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli età da 21 e inferiore a 30
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO G = ASCENDENTE D = FIGLIO CON DISABILITÀ P = ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI									
1	C	CONIUGE			5				
2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D			7	8	10
3	F	G	D	P					
4	F	G	D	P					
5	F	G	D	P					
					7	NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREDAUTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

Modello REDDITI PF 2026: prospetto «Familiari a carico»: righe da 3 a 5 e colonna 7 «Percentuale», interessata dall'aggiornamento del 28 maggio 2026.

Lavoratori dipendenti: somma non imponibile, ulteriore detrazione, mance e neoassunti

Le istruzioni raccolgono più modifiche riferite al lavoro dipendente. Per l'anno 2025, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro spetta, invece, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda.

Vengono inoltre rimodulati il trattamento delle mance nel

settore turistico-alberghiero e il regime delle somme erogate ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 per canoni di locazione e manutenzione di fabbricati locati, escluse da imposizione nei limiti previsti dalle istruzioni.

“Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Sezione V RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE Trattamento integrativo, somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e ulteriore detrazione	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti		Esenzione impatriati	
	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00		
RC14						
	Tipologia	Redditi di lavoro dipendente (Art. 49 TUIR)	Redditi di lavoro sportivo dilettantistico (Art. 49 TUIR)	Giorni lavoro dipendente	Codice	Somma che non concorre al reddito
	5	6	7	8	9	10
		,00	,00			,00

Sezione V del Quadro RC del modello REDDITI PF 2026: area interessata dalle nuove misure per il lavoro dipendente e dal successivo aggiornamento delle istruzioni del rigo RC14.

Detrazioni per oneri: nuovo limite per redditi superiori a 75.000 euro

Dal periodo d’imposta 2025, per i soggetti con reddito

complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione entro il limite determinato dalla nuova disciplina. L'intervento impone una verifica d'insieme delle spese: il controllo non può più esaurirsi nell'esame atomistico del singolo documento detraibile.

“Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Bonus edilizi: aliquote 2025

Per le **spese documentate sostenute nel 2025 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, le istruzioni indicano, in via generale, la detrazione del 36 per cento, elevata al 50 per cento qualora gli interventi siano realizzati dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese 2025 rientranti nel *Superbonus*, salvo eccezioni, la percentuale indicata è il 65 per cento.

“Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e

antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;"

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Aggiornamento del 28 maggio. Per la Sezione III-A del quadro RP, le parole «A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024)» sono state sostituite dal riferimento «A partire dal 31 marzo 2024 (successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39 del 2024)». Tale rettifica deve essere recepita nei richiami alla disciplina della comunicazione dell'opzione e delle limitazioni collegate agli interventi agevolati.

Sezione III A																
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus																
	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interv. partic.	Acquisto, eredità o donaz.	Maggior. sisma	Perc.	N. rata	Opzione 2023	Importo spesa	Importo rata	N. ord. immob.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11				
RP41										,00	,00					
RP42										,00	,00					
RP43										,00	,00					
RP44										,00	,00					
RP45										,00	,00					
RP46										,00	,00					
RP47										,00	,00					
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1		Rata 50%	2		Rata 65%	3		Rata 70%	4		Rata 75%	5	
				,00			,00			,00						,00
		Rata 80%	6		Rata 85%	7		Rata 36%	8		Rata 90%	9		Rata 110%	10	
				,00			,00			,00						,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1		Detraz. 50%	2		Detraz. 65%	3		Detraz. 70%	4		Detraz. 75%	5	
				,00			,00			,00						,00
		Detraz. 80%	6		Detraz. 85%	7		Detraz. 36%	8		Detraz. 90%	9		Detraz. 110%	10	
				,00			,00			,00						,00

Sezione III A del Quadro RP del modello REDDITI PF 2026 – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 22, della [Legge 30 dicembre 2025, n. 199](#)) ha previsto che, per le [spese sostenute negli anni 2025 e 2026](#), la detrazione spetta nella misura del 36% (ovvero del 50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per le spese sostenute nel 2027, la detrazione è del 30% (ovvero del 36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Crediti d'imposta per la montagna: abitazione di servizio e acquisto della prima casa

Il modello introduce la gestione dei **crediti d'imposta** per i dipendenti delle strutture sanitarie e delle scuole di montagna che prendano in locazione o acquistino, mediante finanziamento, un immobile ad uso abitativo per finalità di servizio nel comune interessato o in comune limitrofo.

Un ulteriore credito riguarda le persone fisiche *under 41* che acquistino o ristrutturino l'abitazione principale sita in un comune di montagna, in presenza di un finanziamento **stipulato dopo il 20 settembre 2025**.

La compilazione, pertanto, richiede la verifica congiunta della qualifica del beneficiario, dell'ubicazione dell'immobile, della destinazione ad abitazione o a esigenze

di servizio, del requisito anagrafico e della data di accensione del finanziamento. A tal fine nel quadro CR è stato inserito un nuovo rigo CR16. In attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni previste dagli art. 6, 7 e 27 della [Legge 12 settembre 2025, n. 131](#), il rigo CR16 al momento non può essere compilato (scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma).

Sezione VIII Crediti d'imposta Zone Montane	CR16	Codice 1	2	Importo annuo 00	Data stipula finanziamento 3 giorno mese anno
---	------	-------------	---	---------------------	--

Sezione VIII del Quadro CR del modello REDDITI PF 2026 –
Crediti d'imposta Zone Montane

Cripto-attività e rideterminazione del valore: le innovazioni che incidono sui redditi 2025

Nel **Fascicolo 2** assumono rilievo, per l'anno 2025, la soppressione della soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività e la facoltà di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, il valore esistente a tale data in luogo del costo o valore di acquisto.

“Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle

operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

SEZIONE X Cripto-attività: valutazione al valore normale		Valutazione cripto-attività		Imposta dovuta		Rateizzazione	Versamento
		1		2		3	4
	RT118		,00		,00		
	RT119		,00		,00		

Sezione XI del Quadro RT del modello REDDITI PF 2026 – Cripto-attività: valutazione al valore normale

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: sostitutiva al 18 per cento per il 2025

La dichiarazione recepisce la stabilizzazione dell’agevolazione in materia di rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni. Per le fattispecie rilevanti nel 2025, l’imposta sostitutiva è indicata nella misura del 18 per cento. La valutazione professionale dovrà raffrontare l’onere dell’affrancamento con l’imposizione potenziale della plusvalenza in caso di successiva cessione.

“Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni

posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito [...] rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Fascicolo 3: le novità per professionisti e imprenditori individuali

Concordato preventivo biennale: imposta sostitutiva 2025-2026 e uscita dei forfetari

Il quadro CP viene aggiornato per il concordato preventivo biennale 2025-2026. Le nuove caselle «*comma 1-bis*» dei righi CP1 e CP2 consentono la gestione dell'imposta sostitutiva; i righi CP3, CP4 e CP5 accolgono l'eventuale imponibile concordato ricevuto per trasparenza. Le istruzioni segnalano inoltre che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni relative al CPB dei forfetari, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato ai contribuenti in regime forfetario.

“Nella sezione I del quadro CP, nei righi CP1 e CP2, dedicati, rispettivamente, al reddito d'impresa e al

reddito di lavoro autonomo, sono state inserite le nuove caselle "comma 1-bis" per gestire le novità previste dall'art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardanti il regime d'imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l'eventuale quota di imponibile concordata, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all'aliquota d'imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nei righi CP6 e CP8, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP11 e CP12, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); a seguito dell'abrogazione degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Aggiornamento del 13 maggio. Nelle istruzioni della Sezione V del quadro CP, la causa di cessazione in precedenza abbinata al codice «6» è associata al nuovo codice «9». Il dato è particolarmente rilevante nei controlli di coerenza sulle cause di cessazione o decadenza indicate nei righi

CP11 e CP12.



REDDITI
QUADRO CP

Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2025

Mod. N.

SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1	Impresa	Reddito concordato 1 0,00	Reddito ante CPB rettificato 2 0,00	Imponibile 3 0,00	Aliquota 4 %	Imposta art. 20-bis 5 0,00	Comma 1-bis 6
	CP2	Lavoro autonomo	Reddito concordato 1 0,00	Reddito ante CPB rettificato 2 0,00	Imponibile 3 0,00	Aliquota 4 %	Imposta art. 20-bis 5 0,00	Comma 1-bis 6
	CP3	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1	Imposta art. 20-bis comma 1 2 0,00	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3 0,00	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 4 0,00		
	CP4	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1	Imposta art. 20-bis comma 1 2 0,00	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3 0,00	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 4 0,00		
	CP5	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1	Imposta art. 20-bis comma 1 2 0,00	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3 0,00	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 4 0,00		
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis)	Plusvalenze 1 0,00	Sopravv. attive 2 0,00	Redditi da partecipazione 3 0,00	Utili distribuiti 4 0,00		
			Minusvalenze 5 0,00	Sopravv. passive 6 0,00	Perdite su crediti 7 0,00	Perdite da partecipazione 8 0,00		
			Maggiorazione costo del lavoro 9 0,00					
			Reddito concordato 1 0,00	Variazioni 2 0,00	Reddito minimo 3 0,00	Soglia CPB 4 0,00		
	CP7	Reddito d'impresa	Reddito concordato rettificato 5 0,00	Perdita non compensata 6 0,00				
SEZIONE III Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione	CP8	Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b), b-bis e b-ter)	Plusvalenze 1 0,00	Redditi da Partecipazione 2 0,00	Cessione clientela o elementi immateriali 3 0,00	Minusvalenze 4 0,00		
			Maggiorazione costo del lavoro 5 0,00					
SEZIONE IV Reddito effettivo	CP9	Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato 1 0,00	Variazioni 2 0,00	Reddito concordato variato 3 0,00	Perdita non compensata 4 0,00		
			Reddito/perdita effettivo quadro RF 1 0,00	Reddito/perdita effettivo quadro RG 2 0,00	Reddito/perdita effettivo quadro RE 3 0,00	Reddito effettivo impresa quadro RH 4 0,00		
SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP10		Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH 5 0,00	Reddito complessivo effettivo 6 0,00				
			CP11	Impresa	Cessazione 1	Decadenza 2	Anno 3	
	CP12	Lavoro autonomo	Cessazione 1	Decadenza 2	Anno 3			

Quadro CP del Modello REDDITI PF 2026 – Imposta sostitutiva, imponibile ricevuto per trasparenza e Sezione V «Cessazione o decadenza».

Liquidazione ordinaria dell'impresa individuale: utilizzo delle perdite residue

Il frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS sono adeguati alla nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall'art. 182 del TUIR, modificato dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ([in "Finanza & Fisco" n. 35-36/2024, pag. 2180](#)) . A determinate condizioni, la nuova disciplina consente l'utilizzo delle perdite d'impresa residue alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell'ultimo esercizio compreso nella liquidazione e, progressivamente, dei precedenti esercizi.

“Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall'art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d'impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell'ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti [...].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

La disposizione deve essere verificata per le liquidazioni interessate dalla nuova disciplina, potendo incidere già sulla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2025. Per l'imprenditore individuale la corretta compilazione richiede una ricostruzione analitica dei risultati dei periodi coinvolti e delle perdite ancora disponibili alla chiusura.

Lavoro autonomo: rimborsi, tracciabilità e rigo RE15

Il quadro RE è interessato da **due modifiche di impatto immediato per il periodo d'imposta 2025**. Da un lato, nel **rigo RE15** viene eliminato il riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande addebitate analiticamente al committente. Dall'altro, le somme percepite a rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono al reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non risultano tracciabili.

“Nel quadro RE nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all'art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o

postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84)” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 [in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809](#)).

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Effetti operativi. Per il professionista il fascicolo documentale deve contenere non solo i giustificativi delle spese e la prova del riaddebito, ma anche l’evidenza del mezzo di pagamento. L’assenza della tracciabilità può mutare il trattamento fiscale del rimborso e della spesa.

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015		2					
		1	,00		,00				
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015		2					
		1	,00		,00				
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00				
RE10	Spese relative agli immobili				,00				
RE10A	Spese relative a beni ed elementi immateriali				,00				
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato	1	,00	2	,00	3	,00		
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica						,00		
RE13	Interessi passivi						,00		
RE14	Consumi						,00		
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi						,00		
RE16	Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande		Altre spese		Ammontare deducibile			
		1	,00	2	,00	3	,00		
RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande		Spese servizi certificazione competenze		Ammontare deducibile			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali								,00
RE19	Altre spese documentate	Irap 10%		Irap personale dipendente		IMU			
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)								,00

Quadro RE del Modello REDDITI PF 2026: il rigo RE15 e l’area delle spese del professionista interessate dalla nuova disciplina.

Affrancamento delle riserve ed estromissione degli immobili strumentali: le nuove scelte nel quadro RQ

Nel quadro RQ sono concentrate due opzioni di particolare rilievo per l'imprenditore individuale. La Sezione VII gestisce l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora residui al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. La Sezione XXII, righe RQ81 e RQ82, consente invece l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento.

“È stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 [...]”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXII (righe RQ81 e RQ82), riservata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP

in misura dell'8% [...]."

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

L'affrancamento richiede la verifica delle poste in sospensione e della loro permanenza al termine del 2025; l'estromissione esige la ricostruzione del valore normale e del costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile, nonché la verifica della sua strumentalità ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUIR.

SEZIONE VII Affrancamento straordinario delle riserve	RQ29 Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1 Imponibile 0,00	10%	2 Imposta 0,00	3 Prima rata 0,00
SEZIONE XII Tassa etica (art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266)	RQ49	1 Reddito 0,00	2 Imposta 0,00	3 Eccedenza periodo d'imposta precedente 0,00	4 Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24 0,00
		5 Accanti 0,00 (di cui sospesi 6 0,00)	7 Imposta a debito 0,00	8 Imposta a credito 0,00	
SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale	RQ80			1 Maggiori corrispettivi 0,00	2 Imposta 0,00
SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 37, L. 207/2024)	RQ81 Beni immobili strumentali	1 Valore normale 0,00		2 Costo fiscale 0,00	3 Differenza 0,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	1 Imponibile 0,00	8% Aliquota	2 Imposta sostitutiva 0,00	

Sezione VII «Affrancamento straordinario delle riserve» e Sezione XXII «Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa» del Quadro RQ del Modello REDDITI PF 2026.